APPLICAZIONE DI UN REGIME DI SCAMBI PER TALUNE MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 1

A decorrere dalla data di applicazione del regime importazione e di esportazione stabilito dal Regolamento comunitario n. 160/66 adottato in data 27 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunita' Economica Europea, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti risultanti dall'elenco allegato al citato Regolamento comunitario n. 160/66 nonche' dalle aggiunte e modificazioni che a tale elenco sono state o potranno essere apportate dal Consiglio dei Ministri della Comunita' Economica Europea, si applicano secondo la misura e i criteri stabiliti, per l'imposta prevista per i prodotti medesimo dallo stesso Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

Versione in vigore dal 7 luglio 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
Estremi	Decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-di-un-regime-di-scambi-per-talune-merci-risultanti-dalla/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it